



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL GAL COLLINE SALERNITANE s.c.a r.l. E PER L'UTILIZZO DEL LOGO approvato con C.d.A. dell'11/09/2017

1. FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio del GAL Colline Salernitane per manifestazioni ed eventi promossi da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per il GAL Colline Salernitane e per il territorio di azione dello stesso.
2. Regola, inoltre, i criteri e le procedure per l'uso, da parte dei promotori di tali manifestazioni ed eventi, del logo del GAL Colline Salernitane nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.

2. DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, didattico-educativo, economico, culturale, sociale, sportivo, ricreativo organizzate a livello locale, provinciale e regionale, che in maniera prevalente attenga a valori considerati importanti per il GAL Colline Salernitane e coerenti con la propria mission, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della tutela e valorizzazione dell'agricoltura e del mondo rurale, del turismo, della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico del GAL, né la automatica concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.
3. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici, da soggetti portatori di interessi diffusi, da soggetti non aventi fini di lucro o da soggetti privati dotati di rappresentatività nel territorio nel quale gli stessi operano.
4. Il Patrocinio non può essere concesso di norma a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro. Fanno eccezione infatti quelle che presentano con chiarezza caratteristiche tali da essere facilmente riconoscibili quale mezzo di promozione e valorizzazione del GAL Colline Salernitane, del territorio di riferimento del GAL e dei suoi valori di riferimento.
5. Il Patrocinio viene concesso con atto del Presidente previa relativa istruttoria del Coordinatore.

3. OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Tenuto conto della definizione di cui all'art. 2 comma 1, possono essere oggetto di Patrocinio:
 - a. MANIFESTAZIONI (ad esempio mostre, convegni, congressi, incontri etc.), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politiche; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;
 - b. PUBBLICAZIONI (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli) e PRODOTTI MULTIMEDIALI E TELEMATICI (ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd, siti web a contenuto divulgativo) che saranno sottoposte a specifica valutazione;
 - c. CORSI, SEMINARI, WORKSHOP E INIZIATIVE aperte al pubblico, con carattere divulgativo.

Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa ovvero il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la compartecipazione del GAL nella fase progettuale e operativa del progetto.

4. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. La concessione del Patrocinio è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
2. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni sostanziali al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al GAL che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.
3. Il patrocínio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocínio stesso, previe verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri ed alle finalità dettati dal GAL.
4. A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti a trasmettere sintetica documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del patrocínio e/o del logo del GAL.

5. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello di operatività ed efficacia del GAL, utilizzando la dicitura: "**con il Patrocinio del GAL COLLINE SALERNITANE**" ovvero attraverso l'apposizione del logo del GAL, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate dal GAL, preceduto dalla dicitura "**Patrocinio**" o "**con il Patrocinio**". Contestualmente all'autorizzazione sarà cura del Gal fornire il supporto digitale del Logo tipo.
2. Il Logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione di eventi per i quali è già stato concesso il patrocínio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocínio del GAL. In questi casi, l'utilizzo del logo del GAL deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocínio e non può protrarsi per più di 30 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocínio, l'amministrazione del GAL non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il GAL Colline Salernitane potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocínio.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

1. Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio e dell'eventuale utilizzo del Logo, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato (Allegato A), va indirizzata al Presidente del GAL Colline Salernitane e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
2. La domanda deve contenere:
 - a. il programma e la descrizione sintetica dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse del GAL;
 - b. le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del Logo.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

7. UTILIZZO DEL LOGO AL DI FUORI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. L'uso del Logo del GAL da parte di soggetti diversi, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, può essere effettuato solo a seguito di apposita concessione ed in base ad espressa domanda.
2. Nella richiesta di utilizzo del Logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere sinteticamente il materiale informativo o promozionale sul quale sarà apposto e l'eventuale utilizzo su siti web.

8. SANZIONI

1. Fatta salva la facoltà del GAL Colline Salernitane di procedere in via civile e penale per l'uso non autorizzato, fraudolento o lesivo della dignità del GAL Colline Salernitane, del patrocinio e del Logo istituzionale del Parco, qualora il Concessionario venga meno agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, non potrà formulare per un anno a partire dalla richiesta effettuata una nuova domanda di patrocinio e/o utilizzo del Logo del GAL.

9. NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico sull'Albo on line del sito web del GAL e resterà in vigore sino a modifica o revoca dello stesso.

F.to Il Presidente
Antonio Giuliano

F.to Il Coordinatore
Eligio Troisi